

cofo

R.G. N. 78374/2003



Gen.	12735/2007
Rec.	10210/2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano - IV Sezione Civile - nella persona del Dott. Gianna Vallescura ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al numero di R. G. sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data 5.12.2003

DA

[REDACTED] C.F. [REDACTED] elettivamente domiciliato in Milano, via Andrea Doria, n.39, presso lo studio dell' Avv. Emilio Beretta che lo rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione.

ATTORE

CONTRO

[REDACTED] C.F. [REDACTED] elettivamente domiciliato in Milano, Via C. Goldoni, n.60, presso lo studio dell' Avv. Enrico Cerea che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di costituzione di nuovo Difensore depositato in data 18.01.2006

CONVENUTO

OGGETTO: actio negatoria servitutis

CONCLUSIONI: come da fogli allegati al verbale di udienza del 21.06.2007, qui di seguito uniti in copia.

SVOLGIMENTO PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 5.12.2003, [REDACTED] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, [REDACTED] e premesso:

-di essere proprietario di un immobile sito in Cernusco sul Naviglio, in Piazza Corte Grande n.5, distinto al N.C.E.U. con il foglio 25, part. 109, confinante con la proprietà del convenuto;

-che [REDACTED] arbitrariamente depositava sull'area di proprietà di esso [REDACTED] rifiuti e materiali vari, la cui presenza era lesiva dei diritti dell'attore, oltre che delle norme di legge e regolamentari dettate a tutela dell'igiene e della salubrità;

-che il convenuto, benchè ripetutamente sollecitato alla rimozione del pattume, non vi aveva provveduto e vano era stato ogni tentativo di indurlo ad asportare il materiale abusivamente depositato;

-che nemmeno aveva sortito effetto la diffida inoltrata in data 3 giugno 2002, al convenuto da esso [REDACTED] per tramite del proprio Legale, al fine di ottenere la rimozione di ogni ingombro relitto sull'area di proprietà dell'attore e la cessazione da comportamenti lesivi dei suoi diritti; quanto sopra premesso, chiedeva:

1) accertare che il convenuto aveva illegittimamente depositato materiali e rifiuti nel fondo di proprietà di esso attore;

2) condannare il convenuto [REDACTED] a rimuovere dal fondo dell'attore [REDACTED] i materiali ivi depositati inibendogli per il futuro analoghe attività;

3) condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti dall'attore nella misura ritenuta dal Giudice dovuta, all'esito della espletanda istruzione.

Costituitosi con comparsa di risposta depositata in data 1.03.2004, [REDACTED] premesso:

-di essere proprietario di beni adiacenti a quelli dell'attore in virtù di acquisto effettuato con rogito notaio dott. [REDACTED] in data 17.03.1950 rep. n.26268; che tale rogito prevedeva la costituzione di servitù di accesso carraio e di letamaia a favore della proprietà [REDACTED], come precisato sotto la voce "Diritti e servitù" ivi contenuta;

-di essersi sempre attenuto a tale clausola, pacificamente rispettata da ogni precedente proprietario e posta in discussione solo allorché, recentemente, [REDACTED] era divenuto proprietario dell'area finitima;

-che l'avvenuto esercizio di facoltà esattamente conformi a preciso titolo giuridico regolarmente trascritto non concretizzava alcuna sorta di abuso;

-che anche a voler prescindere dal predetto titolo giuridico, si era comunque verificata una indubbia

usucapione, proponibile anche in via di eccezione, posto che la situazione di utilizzo e di godimento si era protratta del tutto pacificamente ed incontestatamente da oltre 50 anni;

tanto premesso, chiedeva al Tribunale di respingere ogni avversa domanda, con le conseguenti statuizioni anche per quanto riguardante le spese.

Espletato l'incombente di cui all'art. 183 c.p.c. - peraltro con esito negativo - concessi i termini di cui agli artt. 183 V comma e 184 c.p.c., il G.U. ammetteva le prove per interrogatorio formale e per testi dedotte dalle parti come da ordinanza riservata in data 12-15.03.2005, integrata a verbale di udienza in data 9.06.2005.

Escussi i testi ammessi e procedutosi all'interrogatorio formale del convenuto [REDACTED] la causa - sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 21.06.2007 - veniva posta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta dall'attore va qualificata come *actio negatoria servitutis*, poiché ai sensi dell'art. 949 c.c., il proprietario può esperire l'azione negatoria non solo per fare dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa (primo comma), ma anche per far cessare eventuali turbative o molestie (secondo comma), come nel caso di specie, posto che l'attore -premessò di essere

proprietario di un immobile sito in Cernusco sul Naviglio, in Piazza Corte Grande n.5, distinto al N.C.E.U. con il foglio 25, part. 109, confinante con la proprietà del convenuto - ha chiesto al Tribunale di condannare [REDACTED]

[REDACTED] - previo accertamento dell'illegittimo deposito di materiali e rifiuti nel fondo attoreo come in narrativa precisato - a rimuovere dal predetto fondo i materiali ivi depositati, inibendogli per il futuro analoghe attività, nonché a risarcire i danni subiti nella misura ritenuta dal Giudice all'esito della espletanda istruzione.

Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha tuttavia contestato la fondatezza della domanda e ne ha chiesto il rigetto, sia perchè titolare di un diritto di servitù sul fondo confinante dell'attore nei termini di cui al rogito notaio [REDACTED] in data 17.03.1950 rep. n. 26268, sempre rispettato dai precedenti proprietari del fondo servente, sia per essersi verificata un'indubbia usucapione posto che la situazione di utilizzo e godimento di cui al suddetto titolo giuridico si era protratta pacificamente ed incontestatamente da oltre 50 anni.

In proposito va preliminarmente osservato che la deduzione, ai soli fini di paralizzare la domanda avversaria, della usucapione del diritto in oggetto, non costituisce domanda ma eccezione riconvenzionale, proponibile, per quanto in questa sede rileva, per la prima volta nell'intero corso del giudizio di primo grado (Cass. n.4041/92).

Poiché parte convenuta nelle precisate conclusioni ha confermato e ribadito quelle già assunte con la comparsa di costituzione e risposta - sì che le conclusioni come precisate nella memoria ex art. 183 V comma c.p.c. depositata in data 29.07.2004, che richiedevano anche l'accertamento di un'intervenuta usucapione della situazione di utilizzo e godimento precisata in atti, con proposizione quindi di una vera e propria domanda introdotta in giudizio tardivamente devono ritenersi rinunciate - sembra evidente che ogni questione e discussione sul punto deve reputarsi superata.

Tanto premesso, ritiene il Giudice, nel merito, dover respingere la domanda proposta dall'attore.

Preliminarmente si sottolinea che nell'actio negatoria servitutis, "la legittimazione attiva e passiva compete a coloro che sono titolari delle posizioni giuridiche dominicali, rispettivamente svantaggiate o avvantaggiate dalla servitù" (Cass. n.10443/02,1269/02), con la precisazione che poiché "la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire (come nell'azione di rivendica) la prova rigorosa della proprietà - neppure quando abbia chiesto (come nella fattispecie) la cessazione della situazione antiggiuridica posta in essere dall'altra parte - essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo, di possedere il fondo in forza di un valido titolo di proprietà. Al convenuto

incombe, invece, l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore" (Cass. n.10149/2004).

Nel caso di specie, il sig. [REDACTED] proprietario dell'immobile adiacente a quello dell'attore, ha prodotto in giudizio atto di acquisto in data 17.03.1950 notaio [REDACTED] i Gorgonzola rep.26268 dal quale risulta sotto la voce "Diritti e Servitù" la costituzione di una servitù di accesso carraio a favore del fondo dell'odierno convenuto "sul lato di levante della stalla n.38", "per una striscia di mt. 5 cinque parallela ai fabbricati sui beni della parte venditrice" con la precisazione che "su detta striscia e contro la parete della stalla viene concesso di aprire la buca per la letamaia, ma con occupazione che non superi i mt.2 di larghezza in modo che il passaggio carraio rimanga di mt.3 tre" (doc.1 fasc. conv.).

Deve pertanto ritenersi che il convenuto, siccome titolare del diritto di tale duplice servitù di passo carraio e di letamaia nei termini sopra precisati, ben poteva compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore, fra l'altro esercitata dal convenuto sin dal 1950 e dunque, per oltre un ventennio, senza soluzione di continuità e senza contestazioni di sorta, per detto arco temporale.

Né risulta che tale accertato diritto di servitù si sia mai estinto ai sensi degli artt. 1072 e segg. cod. civ., mentre

è certo, all'esito della espletata istruzione, che il fondo dominante ha tuttora destinazione agricola sì che sussiste anche attualmente - nonostante l'intervenuta chiusura della fossa utilizzata quale letamaia sin dal 1950 sino quanto meno al 1979 (teste [REDACTED]) o sino al 1986 (teste [REDACTED]) - la persistenza dell'utilitas per il fondo dominante nella servitù di posizionamento di concimaia, in luogo dell'originaria letamaia (atteso che il convenuto non ha più - almeno attualmente - animali in stalla (cfr. teste Di Gregorio), in conformità sostanziale al titolo e all'oggetto del diritto di servitù originario sopra precisato, come correttamente evidenziato da parte convenuta negli scritti conclusivi.

Giova sottolineare che il concetto di "utilitas" è tanto ampio da comprendere ogni vantaggio, anche non proprio economico, del fondo dominante, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.9492/94).

Il teste [REDACTED] ha precisato " prima c'era il letame e quindi ([REDACTED] n.d.r.) metteva gli attrezzi che servivano per il letame, adesso mette gli attrezzi agricoli", così evidenziando l'esercizio costante della servitù in questione, certamente non aggravata dalle successive modalità di utilizzo, tali da non comportare l'imposizione sul fondo servente di un sacrificio ulteriore rispetto a quello originario, atteso che ora sulla fascia di terreno gravata dalla servitù di cui al rogito 17.03.1950 notaio [REDACTED] a far data dall'anno 2002 di

proprietà dell'attore, il convenuto posiziona "sempre nello stesso punto, parti di attrezzi agricoli e fieno bagnato maleodorante", come affermato dalla teste [REDACTED] moglie dello stesso attore (cfr. verbale 9.11.05).

Significativa è la deposizione resa dal teste [REDACTED] - dante causa di [REDACTED] con riguardo all'immobile in oggetto - il quale ha dichiarato che poiché nel 1986 voleva trasferirsi a Bergamo e "locare la casa, delimitai il tratto di terreno pur sempre mio, ma gravato dalla servitù in favore di [REDACTED], con una rete metallica in modo da evitare che [REDACTED] depositasse parte di attrezzi agricoli nel mio terreno, più vicino alla mia abitazione e (nella porzione, n.d.r.) non gravata da servitù" (ud. 28.02.06).

La teste [REDACTED] coniuge del teste [REDACTED] ha dichiarato che "[REDACTED] aveva depositato le parti di attrezzi (agricoli) circa oltre 2 metri la porticina che delimitava la stalla di sua proprietà e quindi nel terreno che mio marito ed io abbiamo acquistato come pertinenza della villa; in quel punto il [REDACTED] aveva una servitù di concimaia" (ud. 9.11.05).

La teste [REDACTED] ha precisato "per me (gli attrezzi n.d.r.) (il convenuto n.d.r.) li ha messi sulla sua letamaia".

Ciò spiega chiaramente perché [REDACTED] contattato dal geom. [REDACTED] occupatosi all'epoca di pratiche edilizie per i sigg.ri [REDACTED] alla domanda postagli sul perché non togliesse gli attrezzi agricoli depositati sul fondo

dell'attore, rispose che "aveva titolo per depositare" (cfr. verbale 9.06.2005).

Anche le prove testimoniali assunte provano dunque che il convenuto ha sempre utilizzato la striscia di terreno sulla quale con il citato rogito gli era stata attribuita la servitù di letamaia per i fini connessi alla propria attività agricola, nei limiti dall'indicato titolo consentitigli e senza in alcun modo incorrere nel divieto di cui all'art. 1067 c.c., per vero nemmeno allegato da parte attrice.

In proposito si sottolinea che l'aggravamento di una servitù conseguente alla modificazione dello stato dei luoghi o alla sopravvenienza di diverse modalità di esercizio non può ritenersi "in re ipsa", ma deve essere valutata caso per caso, in relazione alle circostanze in concreto esistenti, tenendo conto degli elementi probatori forniti dalle parti (Cass. n.4532/03). Ed in tal senso operando, alla stregua delle valutazioni probatorie dianzi esposte, non pare dubbio che l'attuale godimento di cui beneficia il proprietario del fondo dominante non ha comportato alcuna intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente.

Ogni altra questione è assorbita e/o ultronea.

A ciò consegue il rigetto della domanda e la condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano - IV Sezione Civile -
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così
provvede:

1) respinge la domanda proposta da [REDACTED] contro
[REDACTED]

2) condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese del
giudizio che liquida in complessivi € 9.185,00 di cui: €
45,00 per spese; € 2.690,00 per diritti, € 6.450,00 per
onorari di avvocato, oltre oneri di legge e spese generali
secondo T.F..

Così deciso in Milano il 12 novembre 2007.

IL GIUDICE

